DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

Art. 5

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito. La quota complessiva di garanzia dello Stato non puo' superare il 70 per cento del valore del credito che da' origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 5 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Estremi	Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Titolo	I — Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-assicurazione-dei-crediti-all-esportazione-soggetti/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it